



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI E DEGLI OVICAPRINI DI
ETA' INFERIORE AI 12 MESI PER USO FAMILIARE 2021-2022**

IL SINDACO

VISTA la Nota dell'Azienda Usl Ferrara U.O. Attività Veterinarie prot. n. 22648 del 10.11.2021 e prot. 22971 del 15/11/2021 contenente nuove modalità per la campagna di macellazione invernale dei suini ed ovi-caprini ad uso familiare anni 2021_2022 per consentire la macellazione dei suini e degli ovini sul territorio comunale;

RITENUTO di consentire per il periodo 15 novembre 2021 - 31 marzo 2022 la macellazione dei suini per uso familiare al domicilio dei privati;

RITENUTO di consentire per il periodo 15 novembre 2021 – 30 aprile 2022 la macellazione degli ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi per uso familiare al domicilio dei privati;

VISTI gli artt. 1 e 13 del regolamento governativo sulla vigilanza delle carni 20/12/1928 n.3298

VISTO l'art. 61 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265;

VISTA la legge 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità del 30 ottobre 1958;

VISTO il D. Legislativo 01/09/1998 n. 333: "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" ed il Reg. CE n. 1099/2009 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Visto il Reg. CEE n. 1139/2003;

Visto il Decreto Ministeriale 16/10/2003: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

VISTO il Regolamento CE n. 2075/2005 del 05/12/2005 e s. m. e i. che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

VISTI i Regolamenti (CE) n. 852/2004; n. 853/2004; n. 854/2004; n. 882/2004; n. 999/2001; n. 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. UE 2018/969 della Commissione del 9 luglio 2018 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti;

VISTO il vigente regolamento veterinario comunale;

SENTITO il Direttore dell'Unità Operativa Attività Veterinarie dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, che ha espresso analoga proposta

VISTI i vigenti Regolamenti comunali di Igiene e di Sanità pubblica veterinaria;

ORDINA

1. Le macellazioni dei SUINI per autoconsumo, fino a un massimo di 3 (tre) capi per nucleo familiare, si effettueranno dal lunedì al venerdì, nel periodo 15 novembre 2021 – 31 marzo 2022, dalle ore 09,00 alle ore 15,00. Sabato, domenica e tutti gli altri giorni festivi l'attività non viene effettuata; la macellazione dei suini è consentita solo a soggetti che abbiano allevato l'animale per almeno i 30 gg precedenti la macellazione o dalla nascita;
2. Le macellazioni degli OVI-CAPRINI per autoconsumo, fino a un massimo di 8 (otto) capi per nucleo familiare di età inferiore a 12 mesi, è consentita solo a soggetti che abbiano allevato l'animale per almeno i 30 gg precedenti la macellazione o dalla nascita; le macellazioni verranno effettuate esclusivamente nella giornata del giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, a partire dal 15 novembre 2021 sino al 30 aprile 2022; è assolutamente vietata la macellazione rituale;
3. Per poter macellare a domicilio è obbligatorio effettuare, con almeno 72 ore di preavviso, una comunicazione da consegnare agli Uffici Veterinari territoriali dell'Azienda USL Ferrara o inviare via fax al 0532/235985 o all'indirizzo email igiene.alimenti.ou@ausl.fe.it ;
4. La comunicazione deve contenere:
 - i dati anagrafici del richiedente, comprensivi del codice fiscale, il recapito telefonico e indirizzo email;
 - il giorno della macellazione, il luogo e l'ora di inizio, tenendo conto che tale attività deve essere effettuata nei giorni suddetti;
 - alla comunicazione deve essere allegata l'autocertificazione della persona incaricata delle operazioni di macellazione in merito al possesso di adeguate nozioni e capacità per condurre tutte le fasi della macellazione nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali e delle corrette prassi igienico-sanitarie; si allegano il modello di comunicazione e di autocertificazione;
5. La macellazione deve avvenire con l'impiego di pistola a proiettile captivo penetrante, nel rispetto delle norme sulla protezione animale ed è pertanto vietata la macellazione che non preveda lo stordimento dell'animale (rituale);
6. Il Servizio Veterinario provvederà ad eseguire il controllo ufficiale comprensivo:
 - della visita ispettiva delle carni, degli organi, dei visceri,

- del prelievo di un frammento di campione di diaframma suino per la ricerca della Trichinella,

7. Devono essere rispettate le seguenti norme igieniche:

- gli utensili e le superfici che entrano in contatto con le carni devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione e lavorazione delle carni,
- l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia e disinfezione deve essere potabile o pulita,
- le persone che vengono in contatto con le carni non devono avere malattie in corso, in particolare gastroenteriche o respiratorie, devono indossare indumenti puliti e lavarsi le mani con acqua calda e sapone frequentemente, in particolare ogni volta che iniziano a manipolare le carni,
- nel caso di utilizzo di guanti, questi devono essere cambiati frequentemente;

8. Le carni, gli organi e i visceri non possono essere allontanati dal luogo della macellazione prima che siano stati sottoposti a visita veterinaria;

9. Tutte le carni ed i prodotti derivati sono destinati all'esclusivo consumo familiare del richiedente e non possono essere in alcun modo commercializzati;

10. L'eventuale esito non favorevole del campione per la ricerca di Trichinella sarà comunicato dal Servizio Veterinario all'interessato entro 48 ore dalla visita; la mancata comunicazione dell'esito equivale ad esito favorevole; in caso di esito non favorevole le carni e i prodotti derivati devono essere conservati a disposizione del Veterinario ufficiale che fornirà disposizioni per la loro distruzione;

11. Le tariffe previste per la visita veterinaria, da pagare in anticipo, sono le seguenti:

- dal 01/11/2021 al 31/12/2021 € 9,00 per la visita sanitaria del primo suino/ovino, € 4,13 per rimborso spese, € 9,00 per ogni ulteriore capo macellato;
- dal 01/01/2022 al 31/03/2022 € 15,00 per la visita sanitaria al primo suino/ovino, € 5,00 per ogni capo ulteriore e € 2,00 per ogni campione di diaframma suino prelevato per la ricerca della Trichinella da versarsi sul c/c postale intestato a "Tesoreria Azienda U.S.L. di FERRARA Via Cassoli, 30 - FE - Campagna macellazione uso familiare"

12. In periodi diversi da quelli indicati al punto 1. la macellazione è permessa solo ed esclusivamente presso i macelli autorizzati e riconosciuti nel pieno rispetto di quanto previsto dai Regolamenti CE 853/2004 e 1099/2009;

13. Le macellazioni clandestine ed ogni altra infrazione alle norme vigenti saranno puniti a norma di legge e, qualora integrino il maltrattamento di animali, assumono rilevanza penale e comportano l'informativa alla Procura della Repubblica.

- 1 Coloro che contravverranno alle disposizioni citate saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.
- 2 Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Settore Sviluppo Economico, Promozione Imprese e Territorio, Relazioni con il Pubblico;
- 3 Avverso la presente è ammesso il ricorso avanti al TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore, 53 – Bologna – Tel. 051 4293111 Fax 051 391820. I termini per la presentazione del ricorso è di giorni 60 (sessanta), mentre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proponibile entro giorni 120 (centoventi); decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento adottato.

La presente Ordinanza viene affissa all'Albo del Comune, pubblicata sul sito internet dell'ente e inviata al UO Attività Veterinarie nonché alle Associazioni di Categoria Settore Agricoltura.

Lì, 17-11-2021

IL SINDACO
Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)